

**STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA
MONTAGNOLA
ONULUS**

***Art. 1
(Disposizioni generali)***

1 – E' costituita l'organizzazione di volontariato, denominata: Associazione Pubblica Assistenza Montagnola ONLUS. Detta Associazione è formata dalla fusione delle seguenti Associazioni di Pubblica Assistenza: PA Gruppo Donatori di Sangue S. Rocco Barontoli, PA Gruppo Donatori di Sangue Rosia, PA Gruppo Donatori di Sangue Sovicille, PA Gruppo Donatori di Sangue S. Andrea, PA Gruppo Donatori di Sangue Ancaiano, PA Gruppo Donatori di Sangue Volte Basse.

2 – L'Associazione è laica, aconfessionale ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: Assistenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni di attività istituzionali fornite ai soci.

3 – L'Associazione ha sede nel Comune di Sovicille, in località S. Rocco a Pilli.

***Art. 2
(Statuto e Regolamento)***

1 – L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento Generale allegato che ne è parte integrante ed agisce nei limiti di Legge 11/8/1991 n. 266, delle Leggi Regionali e Statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2 – L'attività della Associazione si svolgerà nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Generale.

***Art. 3
(Modifica dello Statuto)***

Il presente Statuto può essere modificato solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

***Art. 4
(Modifica del Regolamento Generale)***

Il Regolamento Generale può essere modificato solo con delibera dell'Assemblea dei Soci.

***Art. 5
(Interpretazione dello Statuto)***

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti a secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice Civile.

***Art. 6
(Solidarietà)***

L'Associazione persegue il fine della Solidarietà, Civile, Culturale e Sociale.

***Art. 7
(Finalità)***

Le specifiche finalità dell'Associazione sono:

- A) Organizzare il soccorso mediante Autoambulanza ad ammalati e feriti.
- B) Organizzare trasporti sanitari ordinari sia su richiesta dei Soci e privati cittadini, sia in convenzione con Servizio Sanitario Nazionale.
- C) Organizzare trasporti sociali sia in proprio che in convenzione.
- D) Organizzare servizi di guardia medica e ambulatoriale direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche.

- E) Promuovere e organizzare la raccolta di sangue e promuovere e propagandare la donazione degli organi.
- F) Promuovere iniziative di formazionale sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali.
- G) Organizzare iniziative di protezione civile e tutela dell'ambiente.
- H) Promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo, atte a favore una migliore qualità della vita.
- I) Organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con progetti dall'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'Associazione si impegna a:

- a) Promuovere e organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento.
- b) Organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto.
- c) Promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi.
- d) Organizzare Servizi Sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno ai cittadini anziani, handicappati e comunque, in condizione anche temporanee di difficoltà.
- e) Organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche.
- f) Organizzare i servizi di mutualità.

Art. 8

(Ammissione dei Soci)

Sono Soci dell'Associazione tutte le persone che si iscrivono all'Associazione e ne condividono le finalità.

Con l'ammissione il Socio si impegna all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione, nonché delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo.

Il socio non potrà intraprendere alcun tipo di provvedimento legare contro l'Associazione, ne contro i suoi organi Sociali, né contro altri Soci.

L'aspirante Socio, nella domanda di iscrizione, deve specificare la sezione di riferimento.

Per i minorenni la domanda di iscrizione può essere fatta da un genitore o da che ne fa le veci.

Art. 9

(Diritto dei Soci)

1 – I Soci maggiorenni della Associazione in regola con il pagamento della quota annuale, hanno diritto al voto in seno all'Assemblea dei Soci, tanto ordinaria che straordinaria, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti alle cariche sociali dell'Associazione.

2 – Essi hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

3 – I Soci che svolgono attività di volontariato hanno diritto al rimborso delle spese anticipate in nome per conto dell'Associazione e debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 10

(Doveri dei Soci)

1 – Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

2 – I soci maggiorenni hanno il dovere di versare la quota annuale, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, per se e per gli eventuali Soci minorenni che rappresenta. Le quote sono intrasferibili.

3 – I soci che svolgono una qualunque attività nella Associazione, prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; il comportamento verso gli altri Soci e all'esterno della Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed è attuato con correttezza e buona fede.

Art. 11
(Recesso)

1 –La qualifica di Socio dell'Associazione si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota annuale, per esclusione.

2- In caso di dimissioni, esclusione o morte di un Socio, la sua quota annuale versata rimane all'Associazione.

Art. 12
(Esclusione)

1 – Il Socio può essere escluso dall'Associazione per inosservanza dello Statuto, del Regolamento e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo; può essere escluso qualora provochi danni morali o materiali all'Associazione e in caso in cui svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

2 – L'esclusione è proposta da Consiglio Direttivo e verrà valutata nella prima Assemblea utile, con voto segreto, dopo aver ascoltato del giustificazioni del Socio.

Art. 13
(Indicazione degli Organi)

Sono organi dell'Associazione :

- L'assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Sindaci Revisori.

Qualora due o più candidati, eletti nelle cariche sociali ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di età.

Qualora il Candidato venisse eletto in più organi verrà considerato eletto solo nell'organo per il quale lo stesso candidato farà la sua scelta.

Art. 14
(L'assemblea-Composizione e Funzioni)

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione.

L'Assemblea nomina il Proprio Presidente e il proprio Segretario dell'Associazione. Sono compiti dell'Assemblea:

A – Approvare lo Statuto e le eventuali sue modifiche.

B – Approvare il Regolamento Generale e su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali sue modifiche.

C – Approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo.

D – Approvare il conto consuntivo e quello preventivo.

E – Approvare e modificare l'ammontare delle quote associative annuali:

F – Approvare e modificare le linee programmatiche proposte dal Consiglio Direttivo.

G – Approvare e modificare eventuali regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione.

H – Stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

I – Nominare la commissione elettorale per la elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

L – Eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio Sindacale, in forma diretta o con il concorso della Commissione Elettorale.

M – Deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

N – Adottare i provvedimenti di cui al precedente Art. 12,2.

Art. 15
(Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio precedente.

L'Assemblea dei Soci deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi e in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono convocate dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato mediante avviso affisso nei locali della Sede sociale e delle Sezioni e si può avvalere di qualsiasi altro mezzo divulgativo e informativo di cui dispone.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

1 – giorno ora e sede della prima convocazione.

2 – Giorno ora e sede dell'eventuale seconda convocazione.

3 – Gli argomenti all'ordine del giorno.

4 – Il primo punto all'ordine del giorno deve riguardare la trattazione di eventuali proposte di radiazione di Soci onde permettere a quei Soci che l'Assemblea non reputa possibili di espulsione, di poter partecipare, con il proprio voto, agli altri punti in discussione.

5 – La trattazione di questo all'ordine del giorno può essere fatta anche all'inizio di un'Assemblea straordinaria, la quale verrà considerata a livello di Assemblea Ordinaria ai fini sia della composizione che delle maggioranze necessarie.

6 – Partecipano all'Assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi. Le riunioni dell'Assemblea possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.

Art. 16
(Validità dell'Assemblea)

1 – L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita quanto, in prima convocazione, interviene la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto.

2 – L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quanto in prima convocazione sono presenti almeno due terzi dei Socie aventi diritto al voto; in seconda convocazione dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto.

3 – L'Assemblea straordinaria relativa a modifiche dello Statuto è validamente costituita quando in prima convocazione sono presenti almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, quando siano presenti la metà più uno dei Soci con diritto al voto, terza convocazione dopo un'ora dalla seconda Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto.

4 – L'Assemblea straordinaria relativa allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio è valida soltanto quando vi sono presenti almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 17
(Votazione)

- 1 – L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
- 2 – L'Assemblea straordinaria per le modifiche allo Statuto delibera a maggioranza di 9/10 dei presenti aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione; in terza convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta.
- 3 – L'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
- 4 – I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 5 – Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Art. 18
(Verbalizzazione)

- 1 – Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
- 2 – Il verbale è tenuto a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.
- 3 – Ogni Socio dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea.

Art. 19
(Consiglio Direttivo – Composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tredici ad un massimo di diciannove membri eletti nei tempi nei modi decisi dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto al voto;

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Sindaco Revisore, vedi Art. 13.3;

All'atto dell'accettazione della carica i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'Art. 2382 C.C.;

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti; nel caso non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte della prima Assemblea utile.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo:

Ogni Sezione avrà un numero di consiglieri proporzionale al numero dei Soci aderenti alla Sezione con un minimo di uno. Il Segretario della sezione è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Art. 20
(Durata e funzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di tre anni.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti arrotondata per eccesso.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo per la compravendita o locazione di immobili sono assunte a maggioranza qualificata dei 9/10 dei presenti.

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- A** – Delibera l'ammissione di nuovi Soci: il Consiglio può delegare a tale incombenza il Presidente o il vice Presidente che deliberano con firma singola nel rispetto dei criteri previsti dallo Statuto;
- B** - Convocare le Assemblee;
- C** – Osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- D** – Attribuire le cariche ai suoi membri, designare il Tesoriere, il cassiere e i delegati responsabili dei servizi istituzionali nonché conferire eventuali mandati particolari;
- E** – Redarre la relazione annuale e il rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio da poco trascorso;
- F** – Redarre il rendiconto annuale preventivo per l'esercizio in corso;
- G** – Emanare o modificare o revocare, nell'ambito delle proprie competenze regolamenti disposizione ecc.;
- H** – Proporre all'Assemblea la radiazione dei Soci come da Art. 12.2 e 15.7;
- I** – Assumere personale dipendente e determinarne mansioni e compensi, comunicare agli stessi provvedimenti sanzionatori e di licenziamento, sia per motivi disciplinari che non disciplinari senza possibilità per i lavoratori di ricorso allo stesso Consiglio Direttivo o altro organo sociale salvo il diritto di ricorso previsto dalla legge ai Sindacati nonché agli organi statali competenti;
- L** – Decidere sulla sistemazione dei locali adibiti a tutte le attività istituzionali;
- M** – Adottare i provvedimenti necessari per la gestione dell'Associazione e vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali;
- N** – Deliberare le spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito nell'Assemblea per un importo massimo del 10% (Diecipercento) del totale complessivo delle spese previste nel rendiconto preventivo; nel caso di necessità e/o urgenza e/o pericolo, tali limiti possono essere superati, in tal caso però è necessario il parere vincolante del Collegio Sindacale che accerti la disponibilità finanziaria;
- O** – Nominare e revocare un preposto nel caso di eventuali attività commerciali marginali;
- P** – Deliberare su contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- Q** – Deliberare l'ammissione di altre Associazioni di Pubblica Assistenza che facessero richiesta di adesione alla Associazione in accordo con gli organi di riferimento territoriali e regionali;
- R** – Aderire ad organizzazioni locali, regionali e nazionali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto in accordo con gli Organi di riferimento territoriali e regionali.

Art. 21 **(Presidente)**

- 1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta convocata dai componenti più anziano di età a maggioranza assoluta di voti.
- 2 – E' coadiuvato da un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 3 – Il Presidente rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Art. 22 **(Funzioni del Presidente)**

I compiti principali del Presidente che in caso di sua assenza o impedimenti vengono assunti dal vice presidente sono:

- 1 – Rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa.
- 2 – Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.
- 3 – Sottoscrivere i verbali del Consiglio Direttivo e curare che siano custoditi presso la Sede dell'Associazione, dove possono essere eventualmente consultati dai Soci.
- 4 – Deliberare su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione.
- 5 – Attuare le delibere del Consiglio Direttivo e compiere i conseguenti atti giuridici.

Art. 23
(Collegio Sindacale)

- 1 – Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, dura in carica tre anni e ciascun membro può essere rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.
- 2 – La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo; all'atto di accettazione della carica i Sindaci Revisori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'Art. 2382 2399 C.c.;
- 3 – Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Sindaci Revisori elegge nel proprio seno il Presidente;
- 4 – Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- 5 – Il Collegio dei Sindaci Revisori nei casi di necessità, urgenza o pericolo, di cui all'Art 23, dà il proprio parere vincolante in base alla disponibilità finanziaria;
- 6 – Il Collegio dei Sindaci Revisori, almeno semestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione, verifica altresì il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- 7 – Delle proprie riunioni il Collegio dei Sindaci Revisori redige un verbale da trascrivere in apposito libro;
- 8 – Il Collegio dei Sindaci Revisori può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto e può convocare in caso di necessità un'Assemblea dei Soci qualora il Consiglio Direttivo non possa o non voglia farlo o in caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 24
(Sezioni)

Per la migliore gestione dei servizi e delle attività la Pubblica Assistenza Montagnola Senese è divisa in sei sezioni corrispondenti alle Associazioni fondatrici; le sezioni sono: Ancaiano, S. Rocco a Pilli, S. Andrea, Sovicille Rosia, Volte Basse.

Altre sezioni potranno essere costituite qualora il Consiglio Direttivo lo ritenesse utile al buon funzionamento dell'Associazione.

Art. 25
(Diritti e doveri delle Sezioni)

Le sezioni hanno i seguenti diritti:

- 1 – Eleggere fra i Soci aderenti aventi diritto al Voto il Comitato di coordinamento e il Segretario di Sezione;
- 2 – Avere nel Consiglio Direttivo della Associazione un rappresentante di diritto e numero di consiglieri proporzionale al numero dei Soci che fanno riferimento alla sezione con un minimo di uno;
- 3 – Essere finanziate nella gestione delle sedi e della loro attività nei modi decisi dal Consiglio Direttivo della Associazione.

Le Sezioni hanno i seguenti doveri:

- 1 – Osservare lo Statuto e il Regolamento della Associazione
- 2 – Rispettare le decisioni del Consiglio Direttivo della Associazione e uniformarsi alle linee programmatiche deliberate nell'Assemblea annuale dei Soci;
- 3 - Presentare al Consiglio Direttivo della Associazione entro la fine dell'anno solare il programma delle iniziative da intraprendere per l'anno successivo e per le qualsiasi chiede il finanziamento;
- 4 – Sensibilizzare la popolazione sul tema del volontariato;
- 5 – Impegnare tutte le risorse per il perseguimento degli scopi sociali.

Le sezioni si impegnano a rendere partecipe le altre Sezioni delle proprie iniziative e a collaborare per il bene di tutta l'Associazione; le sezioni potranno mantenere le attrezzature ed i presidi socio sanitari.

Art. 26
(Assemblea delle Sezioni)

L'assemblea di sezione è convocata su iniziativa del Segretario di Sezione, dal Comitato di Coordinamento della Sezione, di almeno 1/10 dei Soci della Sezione aventi diritto di voto e dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Alle Assemblee di sezione possono partecipare tutti i Soci, ma hanno diritto di voto solo i Soci che fanno riferimento alla Sezione:

è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai Soci non aventi diritto di voto di prendere la parola.

L'Assemblea delle Sezioni si riunisce esclusivamente in seduta ordinaria; le sue competenze sono esclusivamente di natura informativa e consultiva e comunque stabilita dal presente Statuto e dal Regolamento generale; le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute delle assemblee di Sezione sono le stesse di quelle stabilite dell'Assemblea Generale.

Art. 27
(Comitato di Coordinamento di Sezione)

La sezione è diretta da un Comitato di Coordinamento composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 Soci aderenti alla Sezione; il Comitato di sezione è responsabile delle attività della Sezione stessa. Il Comitato di Coordinamento di Sezione ha la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Art. 28
(Segretario di Sezione)

Il Segretario di Sezione è nominato dal Comitato di Coordinamento della Sezione fra i suoi stessi membri e rappresenta la Sezione in tutti i rapporti con l'Associazione all'interno del Consiglio Direttivo di cui è membro di diritto.

Il segretario di sezione convoca e presiede le riunioni del Comitato di Coordinamento di Sezione ed è responsabile dell'osservanza dello Statuto e del Regolamento generale da parte dei Soci aderenti alla Sezione stessa nonché dell'esecuzione delle decisioni prese.

Art. 29
(Entrate e patrimonio Sociale)

1) – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Contributi e quote associative dei Soci;
- b) Contributi da privati;
- c) Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Donazioni e lasciti testamentari;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2) – Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) donazioni, lasciti e successioni.

Art. 30
(Contributi)

- 1) I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili e beni registrati mobili.
- 2) I beni immobili e beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
- 3) I beni immobili, beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella Sede dell'Associazione e nelle Sedi dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la Sede dell'Associazione e può essere consultato dai Soci.

Art. 31
(Contributi)

I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'Assemblea. Da elargizioni volontarie.

Art. 32
(Erogazioni, donazioni e lasciti)

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione riferendone in Assemblea.

Art. 33
(Proventi derivanti da attività commerciali marginali)

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare eventuali attività economiche marginali.

Art. 34
(Devoluzione dei beni)

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione l'Assemblea nomina uno o più liquidatori con il compito di pagare eventuali debiti residui, vendendo anche beni di proprietà dell'Associazione, e di evolvere ad altro ente di volontariato quanto rimane di beni e/o di crediti. Ultimate le procedure, il liquidatore convoca l'ultima volta l'Assemblea Straordinaria che prende atto che tutto è stato compiuto e decreta la fine a tutti gli effetti dell'Associazione.

I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

Qualora al momento della liquidazione le sezioni, tutte o in parte, dovessero dar vita a nuove Associazioni di Pubblica Assistenza, il liquidatore potrà devolvere ad esse il patrimonio esistente, ripartito in modo proporzionale all'apporto iniziale e tenendo conto delle singole sezioni.

Art. 35
(Bilancio consuntivo e preventivo)

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° Gennaio.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 36
(Formazione e contenuto del bilancio)

1)- Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo, esso contiene le singole voci di spesa e di entrate relative al periodo di un anno.

2)- Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo, esso contiene, suddiviso in singole voci, le previsioni delle spese entrate all'esercizio annuale successivo.

Art.37

(Controllo del bilancio)

- 1) Il bilancio consuntivo e preventivo, è controllato da Sindaci revisori.
- 2) Il controllo limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
- 3) Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

Art. 38

(Approvazione del bilancio)

- 1) Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 Aprile.
- 2) Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo saranno presentati presso la sede della Associazione e delle Sezioni dieci giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati dai Soci.

Art. 39

(Deliberazioni delle convenzioni)

- 1) Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
- 2) Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Art. 40

(Stipulazione della convenzione)

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione.

Art. 41

(Attuazione della convenzione)

Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità d'attuazione della convenzione.

Art. 42

(Collaboratori di lavoro autonomo)

- 1) L'Associazione per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
- 2) I rapporti tra l'Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
- 3) I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 43

(Responsabilità ed assicurazioni dei Soci Volontari)

I Soci che prestano opera di Volontariato nell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 44

(Responsabilità dell'Associazione)

L'Associazione risponde, con i propri beni e risorse economiche, dei danni causati per inosservanza di convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 45

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra – contrattuale della Associazione stessa.

Art. 46

(Rapporti con enti e soggetti privati)

L'Associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

Art. 47

(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

L'Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 48

(Rapporti con l'A.N.P.A.S.)

L'Associazione svolge una particolare attività di cooperazione con l'Associazione Nazionale delle3 Pubbliche Assistenze, alla quale aderisce.

Art. 49

(Disposizioni finali)

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione, potrà essere modificato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, quando questa lo riterrà opportuno.

I Regolamenti interni, le Disposizioni ecc emessi dagli Organi competenti nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti, Soci e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli atti di cui al comma precedente, si fa riferimento alle norme di Legge in materia di Associazioni delle Pubbliche Assistenze a cui l'Associazione aderisce.

Nel caso in cui per uno stesso argomento siano previste più soluzioni, sarà il Consiglio Direttivo a stabilire quale applicare.

Fine Statuto

REGOLAMENTO GENERALE

Art.1

Il presente regolamento è parte integrante dello Statuto così come previsto dall'Art. 2 dello stesso e può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, solo dall'Assemblea dei Soci.

Art.2

L'emblema associativo è costituito sulla sinistra da due mani che si tendono all'interno di un cuore, sulla destra la croce dell'ANPAS, in basso al centro il nome dell'Associazione, il tutto all'interno di uno scudetto bordato tricolore.

Art. 3

Bandiera e/o stendardo associativo

La bandiera e/o stendardo associativo partecipano a manifestazioni pubbliche o private su esplicita autorizzazione del Consiglio Direttivo. La bandiera e/o lo stendardo associativo, in occasione di partecipazione a cerimonie, dovrà essere accompagnato da almeno due associati contraddistinti dall'emblema associativo e da almeno un componente degli organi associativi.

Art. 4

Fini statutarie e loro perseguimento

L'Associazione, allo scopo di raggiungere i propri fini statutarie, organizza la propria attività sulle basi di piani di lavoro predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci, sviluppa le proprie azioni con il mondo del volontariato per lo scambio di reciproche esperienze e per trovare temi di comune impegno, può aderire a Consorzi, pubblici e privati, intrattenere rapporti con Cooperative, in particolare quelle denominate "sociali", costituire Società di servizio, purché tali decisioni non intacchino i principi statutarie.

L'adesione a Consorzi e la costituzione di Società dovranno essere deliberati dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

L'Associazione inoltre, potrà avvalersi di consulenze temporanee e permanenti, affidare incarichi professionali per il raggiungimento dei fini statutarie, in tal caso spetterà al Consiglio Direttivo la decisione in merito a queste scelte che dovranno, comunque, sostanziarsi in convezioni o accordi scritti con tecnici con i professionisti incaricati.

Art. 5

Ammissione dei Soci e dei Volontari

L'ammissione dei Soci spetta al Consiglio Direttivo. L'aspirante socio deve rivolgere domanda scritta al Presidente dell'associazione per sé e per eventuali minorenni di cui ha la patria potestà ed entro 30 giorni dalla presentazione il Consiglio Direttivo dovrà esprimere il proprio parere che, se negativo, deve essere motivato, trascorso detto termine la domanda si intende tacitamente accolta. Il nominativo del Socio e dei familiari che lui rappresenta verranno iscritti nel Libro dei Soci dopo 90 giorni a partire dalla data della richiesta di ammissione.

Il Socio cancellato dall'elenco degli Associati, per motivi non inerenti a sanzioni disciplinari, potrà rappresentare domanda di ammissione al Presidente dell'Associazione e verrà considerato come nuovo Socio.

Il Socio che intende impegnarsi come Volontario nelle attività dell'associazione dovrà presentare domanda scritta al Presidente dell'Associazione specificando il settore di interesse. La domanda verrà esaminata dal Presidente o suo delegato e dopo un colloquio preliminare il richiedente verrà ammesso ai corsi di formazione specifici.

I Soci Volontari saranno inseriti in apposito elenco a cura del Consiglio Direttivo o di suoi delegati.

Art. 6

Tessera associativa, documentazione e quota associativa annuale

Ai Soci ammessi sarà consegnata la tessera associativa che avrà valore personale annuale.

Ai soci volontari ammessi sarà consegnata, inoltre, una apposita tessera anch'essa con valore personale ed annuale.

Spetterà al Consiglio Direttivo decidere la forma delle tessere associative, in accordo con quanto stabilito dall'ANPAS a tutti i soci ammessi dovranno prendere visione dello Statuto e del Regolamento generale dell'Associazione.

L'importo della quota associativa annuale e i termini di pagamento vengono decisi annualmente dal Consiglio direttivo ed approvati dall'Assemblea Ordinaria de Soci.

Art. 7

Revoca della qualifica di Volontario

La revoca della qualifica di Socio Volontario, quando non rientri in quanto previsto dallo Statuto per ciò che attiene alle sanzioni disciplinari, viene disposta dal Consiglio Direttivo su proposta dei responsabili dei rapporti con i volontari.

La revoca della qualifica di Volontario si attua quando venga meno il rapporto di continuità nel contributo al raggiungimento dei fini statutari e nell'esecuzione di attività e servizi per l'Associazione.

Trascorso un anno dall'interruzione del rapporto di continuità, di cui capoverso precedente e in assenza di valide motivazioni giustificate di ciò, la procedura avrà inizio automaticamente.

Art. 8

Delega

Ogni Socio avente diritto al voto può rappresentare per delega scritta solo un altro Socio.

Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Presidente della stessa che le controfirma.

I soci che non hanno diritto al voto non possono rappresentare alcun Socio.

Art. 9

Richiesta convocazione Assemblea

Oltre a quanto previsto dall'Art. 15 dello Statuto la richiesta di convocazione dell'Assemblea, sottoscritta da almeno 1/10 degli associati aventi diritto al voto, o dal numero previsto dallo Statuto per tipologia di Assemblea e contenente gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Associazione e, per conoscenza al Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori.

Art.10

Richiesta di informazioni

Gli organi associativi hanno l'obbligo di rispondere alle richieste di informazioni avanzate dagli Associati, purché non si riferiscano a rapporti con il personale dipendente, a segreti d'ufficio e, in

via temporanea e straordinaria, a fatti e decisioni che richiedano ancora supplemento di istruttoria o siano in corso di definizione per cui la loro prematura diffusione possa pregiudicare il buon esito. Terminata questa congiuntura l'informazione richiesta dovrà essere fornita.

Le informazioni dovranno essere date entro 30 giorni dalla richiesta o dal momento in cui queste si rendano accessibili.

In caso di mancata risposta gli associati interessati potranno rivolgersi ai Sindaci Revisori affinché, per quanto di loro competenza, intervengano presso il Consiglio Direttivo e, nei casi di inadempienza, ne sostituiscono le funzioni di informazione.

Le richieste dovranno essere consegnate alla segreteria associativa.

Art. 11

Candidature agli organi associativi

Chi intenda porre la propria candidatura per l'elezione ad una carica sociale, dovrà apporre la propria firma su di un foglio predisposto che sarà affisso presso le sezioni almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.

Nel caso in cui le candidature presentate non coprano tutte le cariche previste dallo Statuto, potranno essere accettate candidature anche nel corso dell'Assemblea.

Non potranno in ogni modo candidarsi due o più Soci appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Art. 12

Procedura per l'elezione degli organi associativi e dei Comitati di Sezione

L'Assemblea ordinaria dell'anno precedente a quello del rinnovo delle cariche sociali provvede alla nomina della commissione elettorale che dovrà essere composta da 5 membri effettivi e due supplenti. Detta commissione, sempre indicata dalle assemblee di Sezione e ratificata da quella generale, in perfetta armonia con il Consiglio Direttivo, dovrà organizzare le votazioni convocando delle pre-assemblee presso ogni sezione, far svolgere le votazioni per il comitato di sezione e quindi organizzare l'assemblea generale che provvederà alla ratifica delle nomine dei consiglieri segnalati da ogni sezione.

Per quanto attiene al collegio dei revisori verrà predisposta una lista unica da presentare alle diverse sezioni, lo scrutinio delle relative schede verrà effettuato presso ogni sezione, mentre la proclamazione degli eletti durante l'assemblea generale.

Art. 13

Procedura per lo scrutinio delle schede e per la proclamazione degli eletti

Al termine delle operazioni di voto presso ogni sezione la commissione elettorale procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti delle singole sezioni con affissione presso l'albo associativo. Ogni comitato neo costituito procederà alla nomina del proprio segretario e dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Ogni associato potrà far parte solamente di un organo associativo. In caso di riscontrate irregolarità nelle operazioni di voto, la Commissione Elettorale potrà richiedere agli organi competenti la riconvocazione dell'Assemblea.

Art. 14

Votazione per scrutinio segreto

In caso di votazione per scrutinio segreto, l'Assemblea nomina tre scrutatori con il compito di fare la conta dei voti e riferire alle stessa.

Art. 15

Votazione assembleare su ricorsi dei soci

Nel caso in cui l'Assemblea debba deliberare sull'accettazione di un ricorso da parte di un socio radiato, dopo aver ascoltato la relazione da parte del Presidente del Consiglio Direttivo, o di un Consigliere da lui delegato, nonché la difesa direttamente da parte del (dei) socio (i) radiato (i) (non

sono ammessi difensori), (l'Assemblea) decide previo allontanamento sia degli Organi che hanno provveduto alla radiazione che del (dei) socio radiato (i).

Art. 16
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e ad esso possono partecipare esclusivamente i membri del Consiglio stesso e, senza diritto di voto, i Sindaci revisori e altre persone, appositamente invitate, anche se estranee all'Associazione.

Le suddette persone estranee non possono essere presenti al momento del voto.

La convocazione, oltre che per atto scritto, può avvenire sia telefonicamente che di persona.

In difetto di convocazione, il Consiglio direttivo è comunque valido quando siano presenti tutti i consiglieri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice presidente in carica coadiuvato dal Segretario che ha lo scopo di redigere i verbali.

Ogni membro del Consiglio Direttivo in caso di riconosciuto assenteismo ingiustificato, è possibile la diffida ed il ripetersi dell'infrazione dà la facoltà al Consiglio Direttivo di procedere alla radiazione della carica, fermi restando eventuali obblighi finanziari assunti precedentemente.

Il Consiglio, su designazione delle sezioni di appartenenza dal radiato nomina un nuovo consigliere. Ai membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, è severamente vietato divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime, tale divieto opera anche nei confronti di tutte le persone eventualmente presenti.

La bozza del verbale della riunione viene controfirmata dal Presidente e dal segretario il quale, appena possibile riporta il verbale sull'apposito registro lo firma e lo fa firmare dal Presidente.

Un Consigliere, in caso di impedimento non può delegare altro Consigliere e deve motivare la sua assenza alla riunione.

Per mancanza o disposizioni disciplinari a carico dei collaboratori e/o dipendenti, la competenza spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Per mancanze o disposizioni disciplinari a carico de soci, la competenza spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo.

Art. 17
Cariche

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri e/o se opportuno, anche fra i soci consiglieri; il Segretario, il Tesoriere o amministratore, il Cassiere o economo ed i vari coordinatori e/o responsabili delegati dei servizi istituzionali e dei vari settori associativi.

Tutti, del loro operato, rispondono esclusivamente al Presidente e, col parere favorevole di questi, anche al consiglio Direttivo.

Art. 18
Mansioni

Relativamente a ciascuna carica saranno disposte le mansioni da parte del Presidente il quale relazionerà in merito al Consiglio Direttivo.

Le stesse mansioni potranno essere estese a più persone e dell'operato di queste, sarà responsabile il titolare della carica.